

FIDAS.
POLESANA



FIDAS POLESANA

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ODV

ADRIA

STATUTO

**Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci
riunita in Adria in data 30 giugno 2012.**

**Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci
riunita in Adria in data 20 marzo 2019.**

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 1

E' costituita l'Associazione FIDAS POLESANA Associazione Donatori Sangue ODV, di seguito per brevità denominata FIDAS-PADOS. La FIDAS-PADOS è Organizzazione di Volontariato ed Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017, n.117.

La FIDAS-PADOS è costituita da coloro che donano volontariamente, anonimamente e gratuitamente il proprio sangue, secondo le norme del presente Statuto.

La FIDAS-PADOS esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste all'art. 5, comma 1, lettere c) e i) del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La FIDAS-PADOS è una Associazione apartitica ed aconfessionale, non ammette discriminazione alcuna ed esclude fini di lucro.

La sua durata è illimitata.

La sede legale è stabilita in Adria, presso l'Ospedale Civile, in via Badini n. 44.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2

Scopi dell'Associazione sono

- 1) propagandare il concetto squisitamente umanitario del dono del sangue;
- 2) diffondere ed attuare il principio dell'offerta anonima e gratuita, quale espressione di solidarietà sociale e civile;
- 3) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, con i Centri Trasfusionali e con gli Ospedali, nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

ART. 3

La FIDAS-PADOS è una Associazione autonoma ed indipendente. Essa può accogliere Donatori provenienti da qualsiasi località.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la FIDAS-PADOS si può organizzare in Gruppi.

ART. 4

Data la natura dell'Associazione, non è ammesso per alcun motivo che un Socio svolga attività di lucro o di commercio in seno alla FIDAS-PADOS.

Non può far parte della FIDAS-PADOS il personale dipendente retribuito dall'Associazione.

Art. 5

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

La FIDAS-PADOS, al fine di perseguire le proprie attività istituzionali, può avere alle proprie dipendenze personale non Socio che venga retribuito dall'Associazione per il lavoro svolto nell'ambito dell'Associazione stessa, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale dipendente sono disciplinati dalle leggi vigenti.

Il personale dipendente dovrà godere delle assicurazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge.

L'Associazione (per sopperire a specifiche esigenze) potrà giovare di collaboratori di lavoro autonomo.

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti e crediti di natura patrimoniale e finanziaria della stessa, nel rispetto delle leggi vigenti.

ART. 7

Le risorse finanziarie della FIDAS-PADOS sono costituite da:

1. Contributi degli aderenti;
2. Contributi di privati;
3. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
4. Contributi di organismi internazionali;
5. Donazioni e lasciti testamentari;
6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
7. Entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo e iscritte in apposite voci di bilancio.

ART. 8

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell'Associazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente.

Il Consiglio Esecutivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

ESERCIZIO FINANZIARIO – UTILI O PERDITE DI GESTIONE

ART. 9

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo saranno approvati dall'assemblea ordinaria.

Il patrimonio associativo dovrà essere utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali comunque denominati non possono essere distribuiti a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali neppure in modo indiretto o nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno accantonati in un fondo di riserva per essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SOCI – DIRITTI E DOVERI

ART. 10

La FIDAS-PADOS è formata da:

- a) Soci Donatori Effettivi: coloro che, dopo aver presentato domanda di ammissione all'Associazione, sono dichiarati idonei dal Centro Trasfusionale ed hanno effettuato almeno una donazione per conto della FIDAS-PADOS;
- b) Soci Donatori Emeriti: Soci Donatori Effettivi dichiarati non più idonei dal Centro Trasfusionale, o che abbiano raggiunto il limite di età previsto dalle leggi vigenti.

ART. 11

Ogni Socio di qualunque categoria ha diritto di partecipare alle attività sociali e di utilizzare le strutture dell'Associazione per le finalità sociali, di informazione e controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I soci hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri sociali.

Ogni Socio di qualunque categoria ha diritto ad un voto nelle assemblee. Ha diritto di proporsi quale candidato alle cariche sociali e ha diritto ad un voto nelle elezioni degli organi statutari dell'Associazione.

ART. 12

Ogni Socio deve svolgere la propria attività nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nel rispetto dello spirito associativo.

I Soci Donatori Effettivi che, senza giustificato motivo dopo ripetute chiamate, per due anni non effettuano donazioni sono dichiarati dimissionari dal Consiglio Esecutivo.

ART. 13

Tutti i Donatori sono assicurati, durante la donazione, da apposita polizza stipulata dall'Azienda ULSS, mentre tutti i volontari che abitualmente svolgono attività a favore dell'Associazione sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

ART. 14

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento dell'Associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo;
- b) Diffida scritta;
- c) Sospensione dalle attività associative (ad eccezione della donazione);
- d) Espulsione dall'Associazione.

Le modalità di applicazione delle sanzioni sono stabilite nel Regolamento.

ART. 15

I motivi di esclusione o recesso dall'Associazione sono:

- a) Dimissioni;
- b) Morte;
- c) Espulsione del Socio adottata dal Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento, dopo averne ascoltato le giustificazioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16

Gli organi della FIDAS-PADOS sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

La durata delle cariche è prevista dal Regolamento ed è consentita la rielezione degli uscenti. Non sono ammessi cumuli di cariche fra Consiglieri, Revisori dei conti e Proviviri.

ART. 17

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Sull'ordine del giorno, che deve essere spedito o consegnato a tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

E' consentita, sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria, la presenza per delega, da conferirsi ad altro Socio. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio presente.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. La seconda convocazione, che avrà luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria di ogni anno vi deve essere il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio di previsione per l'anno in corso, nonché la relazione morale del Presidente, la relazione amministrativa e quella dei Revisori dei conti.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti la data dell'assemblea e può essere consultato da tutti i Soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Tesoriere e i Revisori dei conti non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo della FIDAS-PADOS e risponde delle proprie deliberazioni soltanto all'Assemblea dei Soci.

Il numero dei Consiglieri è variabile fra nove e quindici e viene stabilito prima delle elezioni dall'Assemblea dei Soci, sempre in numero dispari.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Del Consiglio Direttivo fanno parte, con diritto di voto, il Coordinatore dei Capigruppo e il Coordinatore del Gruppo Giovani, eletti dai rispettivi Coordinamenti.

Al Consiglio Direttivo saranno invitati tutti i Capigruppo, che potranno partecipare con parere consultivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà inviata anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un Consigliere, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti. I Consiglieri subentrati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio cui sono chiamati a far parte.

Il mandato del Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria, con la presenza dei Soci e con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

ART. 19

Il Consiglio Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Elege nel suo interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Esecutivo ha il compito:

- a) di garantire l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- b) di decidere sulle modalità di attuazione delle convenzioni stipulate dall'Associazione;
- c) di presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Tesoriere;
- d) di applicare le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo riguardanti le sanzioni previste dall'art. 14;
- e) di prendere atto del recesso dei Soci e della relativa motivazione.

Per specifiche esigenze, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Esecutivo anche altri Soci, con parere consultivo.

Le riunioni del Consiglio Esecutivo si ritengono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

ART. 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Esecutivo e l'Assemblea dei Soci, ed è responsabile del buon funzionamento generale dell'Associazione.

Il Presidente non può ricoprire tale carica per più di tre mandati consecutivi.

Il mandato è considerato tale se il Presidente dura in carica per più della metà della durata massima dello stesso.

ART. 21

I Capigruppo dei Gruppi locali presenti nell'Associazione formano il Coordinamento dei Capigruppo.

Il Coordinamento elegge nel suo ambito un Coordinatore, che farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Coordinatore dei Capigruppo ha il compito di tenere i collegamenti fra i Gruppi locali e il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 22

Il Gruppo Giovani è formato da tutti i Donatori con il limite di età previsto dallo Statuto della Fidas Nazionale.

Elege nel proprio ambito un Coordinatore, che farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Coordinatore del Gruppo Giovani ha il compito di mantenere i contatti fra i giovani dell'Associazione e con i Gruppi Giovani di altre Associazioni o Federate Fidas, con il Consiglio

Direttivo dell'Associazione e di promuovere iniziative a tutti i livelli, anche in collaborazione con i Gruppi locali.

ART. 23

L'assemblea dei soci nominerà un organo di controllo o un revisore legale dei conti al raggiungimento dei limiti e con le modalità previste dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo interno dell'associazione ed è formato di tre membri. Esercita il controllo amministrativo su tutti gli organi dell'Associazione, e ne risponde all'Assemblea dei Soci.

E' compito del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti tenere il registro dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.

ART. 24

Il Collegio dei Probiviri è formato di tre membri. Giudica con equità e coscienza sulle controversie che possono sorgere all'interno dell'Associazione.

E' compito del Presidente del Collegio dei Probiviri tenere il registro dei verbali delle riunioni del Collegio stesso.

ART. 25

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

I membri subentrati durano in carica fino alla fine della scadenza del Collegio cui sono stati chiamati a far parte.

ART. 26

Le votazioni per tutti gli Organi dell'Associazione sono palesi, ad eccezione di quelle riguardanti persone e/o qualità delle persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in verbali, redatti dal Segretario, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

RINNOVO DELLE CARICHE

ART. 27

Ciascun Socio ha diritto ad essere eletto alle cariche sociali e la richiesta della candidatura deve essere inviata alla Presidenza dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono svolte in modo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e regolarmente documentate.

ART. 28

Con congruo anticipo sulla data delle votazioni, dovranno essere inviate o consegnate a ciascun Socio avente diritto al voto le liste complete dei candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei conti e al Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci che indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali stabilisce il giorno della votazione, le modalità di richiesta delle candidature e nomina il Comitato Elettorale, in numero dispari.

L'Assemblea dei Soci può delegare tutte le incombenze per il rinnovo delle cariche sociali al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Elettorale, con le modalità previste dal Regolamento interno, svolgerà tutte le operazioni e prenderà tutte le misure necessarie affinché le votazioni si svolgano con ordine e regolarità.

MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 29

Le modifiche allo Statuto, presentate dal Consiglio Direttivo, sono deliberate dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

E' consentita la presenza per delega, da conferirsi ad altro Socio. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio presente.

Tutte le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

ART. 30

Le modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti legislativi saranno operative con presa d'atto del Consiglio Direttivo e dovranno essere portate a conoscenza di tutti i Donatori.

NORME FINALI

ART. 31

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

ART. 32

Il Regolamento interno e le leggi vigenti stabiliranno quanto non previsto dal presente Statuto.

NORMA TRANSITORIA

Art. 33

La qualifica di Ente del Terzo Settore prevista all'articolo 1 acquisirà la sua efficacia successivamente all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla conseguente iscrizione dell'associazione nel suddetto registro.

DEPOSITATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ADRIA
IN DATA 20/05/2019